

Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art. 1. È costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Con.Tatto APS", apartitica, aconfessionale, democratica e senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione, una volta iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), utilizzerà nella denominazione l'acronimo ETS.

Art. 2. L'associazione "Con.Tatto - APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Art. 3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Terni. Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune è deliberato dal Consiglio Direttivo. La durata dell'Associazione è illimitata.

Finalità e attività

Art. 4. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, attività culturali, educative e di interesse sociale, educazione non formale e formazione permanente, nonché iniziative di inclusione sociale e comunitaria, con particolare riferimento a persone con disabilità cognitiva, ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore.

Art 5. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovendo:

- l'inclusione sociale e comunitaria di persone con disabilità cognitiva;
- lo sviluppo della persona e delle relazioni;
- la crescita culturale, educativa ed emotiva;
- la tutela e diffusione del Metodo ConTatto.

Art. 6. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 7. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Art. 8. L'Associazione, in coerenza con le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, può partecipare, anche in qualità di socia, a imprese sociali costituite in forma societaria, qualora tali partecipazioni risultino funzionali alla realizzazione della missione associativa.

La partecipazione dell'Associazione in imprese sociali è finalizzata a:

- a) tutelare e promuovere i valori, il metodo e gli obiettivi sociali dell'Associazione;
- b) favorire la continuità tra attività educative, culturali e comunitarie e attività lavorative e produttive;
- c) garantire che l'attività economica sia svolta in modo coerente con le finalità di interesse generale.

L'Associazione non persegue finalità speculative e non distribuisce utili. Eventuali proventi derivanti dalla partecipazione in imprese sociali sono integralmente reinvestiti nelle attività statutarie.

La partecipazione dell'Associazione non comporta in alcun caso l'utilizzo di volontari per attività economiche o produttive dell'impresa partecipata.

Soci

Art. 9. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 10. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 11. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato

specificando i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 12. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadere entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 13. La qualità di socio si perde:

1. per morte;
2. per morosità nel pagamento della quota associativa;
3. dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
4. per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 14. Sono volontari gli associati che, per libera scelta, svolgono attività in favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretti,

ed esclusivamente per finalità di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. 117/2017, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di euro 10 giornalieri e euro 150 mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che individui le tipologie di spese e di attività di volontariato per le quali è ammessa tale modalità di rimborso.

Resta ferma la possibilità di rimborsare ai volontari spese effettivamente sostenute, documentate e tracciabili, anche per importi superiori ai limiti di cui sopra, purché preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e strettamente connesse alle attività associative.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione o con l'ente tramite il quale il volontario svolge la propria attività.

Resta ferma la possibilità per l'Associazione di avvalersi di prestazioni di lavoro subordinato o autonomo, anche da parte di propri associati, purché tali prestazioni siano svolte in ambiti diversi da quelli di volontariato e nel rispetto della normativa vigente.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato sono assicurati, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 15. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 16 – L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche da parte di propri associati, purché non in qualità di volontari, qualora ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 4 del presente Statuto e del perseguimento delle finalità associative.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'Associazione non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari ovvero al venti per cento del numero degli associati, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 17. Sono organi dell'associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. l'Organo di controllo, laddove eletto;
4. Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 18. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

1. almeno una volta all'anno;
2. entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
3. ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
4. quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 19. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante posta elettronica o altri mezzi idonei a garantire la tracciabilità.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 20. L'Assemblea dei soci ha i seguenti compiti:

- approvare il bilancio di esercizio e, quando previsto dalla legge, il bilancio sociale;
- definire il programma generale annuale di attività;
- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero;
- eleggere e revocare, quando previsto o ritenuto opportuno, i componenti dell'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'ammissione, esclusione e perdita della qualifica di socio nei casi previsti dallo Statuto;
- approvare eventuali regolamenti interni;
- deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- discutere e deliberare su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- deliberare su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 21. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 22. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 23. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea dei soci; i primi amministratori sono nominati nell'atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

I consiglieri devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non possono essere eletti, e decadono dall'incarico se eletti, coloro che si trovino nelle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge.

Entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione, gli amministratori sono iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con l'indicazione dei dati anagrafici e di coloro ai quali è attribuita la rappresentanza legale dell'ente, precisando se esercitata in forma disgiunta o congiunta. Il potere di rappresentanza è generale; eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non risultano iscritte nel RUNTS.

Art. 25. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è effettuata mediante avviso inviato almeno cinque giorni prima della riunione, anche tramite posta elettronica o altri mezzi idonei a garantire la tracciabilità. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; le votazioni sono palesi, salvo quelle relative alle persone, che avvengono a scrutinio segreto.

Art. 26. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di gestione dell'Associazione e compie tutti gli atti necessari al raggiungimento delle finalità statutarie, fatta eccezione per quelli riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza dell'Assemblea.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle di interesse generale;
- predispone il bilancio di esercizio e, quando previsto, il bilancio sociale;

- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro;
- delibera sull'ammissione, l'esclusione e la perdita della qualifica di socio;
- ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- propone all'Assemblea eventuali regolamenti interni.

Il Consiglio Direttivo può attribuire più incarichi alla medesima persona, purché ciò non riguardi la concentrazione della rappresentanza legale e della gestione economica.

Art. 27. In caso di cessazione di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione mediante surroga, attingendo alla graduatoria dei non eletti. Qualora ciò non sia possibile, indice elezioni suppletive.

I consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo in corso. Qualora venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo dell'organo.

Il Presidente

Art. 28. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei propri poteri ad altri consiglieri o soci mediante procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario.

In casi di oggettiva necessità e urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti d'urgenza, che devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Qualora il Consiglio Direttivo non ratifichi tali provvedimenti per fondati motivi, il Presidente ne risponde personalmente.

Il Tesoriere

Art. 29. Al Tesoriere spetta il compito di curare la gestione contabile dell'Associazione, di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere può essere conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, effettuare versamenti e prelievi, nonché compiere tutte le operazioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni, nei limiti e secondo le modalità

stabilite dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere può disporre di firma disgiunta dal Presidente per operazioni di ordinaria amministrazione, entro un limite di importo stabilito con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 30. Al Segretario spetta il compito di redigere e conservare i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, curandone la trascrizione negli appositi libri sociali.

Il Segretario cura inoltre la tenuta e l'aggiornamento del libro soci e svolge ogni altra funzione amministrativa affidatagli dal Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo

Art. 31. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 32. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 33. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio è redatto secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 ed è composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione.

Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano inferiori a euro 220.000, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Qualora tali entrate non superino euro 60.000, il rendiconto per cassa può essere redatto in forma aggregata.

Art. 34. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 35. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili, donazioni, lasciti, accantonamenti e altre disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio è utilizzato esclusivamente per il perseguimento delle finalità statutarie. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.

Libri sociali

Art. 36. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali, se istituiti.

Trasparenza

Art. 37. Il Consiglio Direttivo garantisce la trasparenza dell'attività associativa, mettendo a disposizione dei soci i bilanci e i libri sociali obbligatori.

Le modalità di consultazione sono stabilite dal Consiglio Direttivo nel rispetto della normativa vigente.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 38. Qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione redige e pubblica il bilancio sociale secondo le modalità previste dalla legge.

L'Associazione assicura la pubblicità degli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti agli amministratori, ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 39. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con le maggioranze previste dallo Statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del RUNTS, ad altri enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dalla legge.

Norma finale

Art. 40. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.